

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI**

CLIENTE	Pieri Group srl
CODICE PRODOTTO	
Materiale di riferimento	CARTA PELLEAGLIO S/ST
conformità Regolamento 1935/2004/CE	L'Azienda rispetta pienamente tutti i requisiti previsti dal regolamento, con specifico riferimento agli articoli 3 (requisiti generali) e 15 (etichettatura). L'Azienda adotta un sistema di gestione in grado di garantire la tracciabilità delle MMPP e dei semilavorati in tutte le fasi del processo fino al prodotto finito.
conformità Regolamento 2023/2006/CE	L'Azienda opera nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione mediante adozione di un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità basato su norme specifiche per la fabbricazione
conformità Regolamento 1895/2005/CE	Le sostanze BADGE, BFDGE e NOGE non sono intenzionalmente aggiunte nella produzione dei materiali.
conformità Direttiva 94/62/CE e aggiornamenti Dir. 2005/20/CE e Dlgs n. 152/2006	Si garantisce che sono rispettati i livelli di concentrazione stabiliti dall'art. 11 della Dir. 94/62/CE. Il contenuto di metalli pesanti, espresso come la somma del contenuto di piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Cromo esavalente (Cr6+), è inferiore a 100 parti per milione (Ppm).
conformità D.M. 21/03/73 e successivi agg. D.P.R. 777/82	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
conformità ALLERGENI REG (UE) N.1169/2011 REG (UE) 382/2021	Non sono intenzionalmente aggiunte sostanze allergeniche. Durante il processo di fabbricazione, il prodotto non viene a contatto con le sostanze allergizzanti elencate nell'allegato II del Regolamento CE 1169/2011. I rischi eventuali da cross-contamination sono stati posti sotto sorveglianza, con l'implementazione di un sistema di autocontrollo igienico sanitario, impiegando la metodica HACCP e definendo adeguate GMP (Good Manufacturing Practices) applicate al sito produttivo, strutture e personale.
REGOLAMENTO (UE) 2018/213 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2018	nella produzione dei materiali oggetto della dichiarazione non sono aggiunti intenzionalmente sostanze chimiche come il bisfenolo. Dalle schede tecniche delle materie prime non si rileva la presenza di questa sostanza chimica e comunque non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente
PFOS - PFOA Regolamento (UE) 2017/1000 Regolamento (UE) 2022/2388	L'acido perfluoroot-tanoico («PFOA») e il perfluorottano solfonato («PFOS»). sono composti fluorurati che, a causa delle loro proprietà anfifiliche, vengono utilizzati nella produzione di rivestimenti idro-repellenti e lipo-repellenti, come quelli utilizzati su materiali da imballaggio per prodotti alimentari a base di carta e cartone. I materiali in oggetto non sono trattati con sostanze idro-repellenti e lipo-repellenti. Si attesta altresì che tali sostanze non sono aggiunte intenzionalmente in nessuna fase del processo di produzione.
Nanomateriali	I nanomateriali non sono utilizzati nella produzione dei prodotti oggetto della presente dichiarazione.
CONDIZIONI D'USO DEI MATERIALI	Il materiale oggetto della presente dichiarazione è idoneo al contatto diretto con alimenti secchi. L'indicazione della tipologia di alimento e della durata del tempo di contatto resta sotto la responsabilità dell'utilizzatore finale che deve valutare ogni altro aspetto, ivi comprese le condizioni di uso e di conservazione. Il materiale non è idoneo a subire trattamenti termici come la pastorizzazione o la sterilizzazione o l'uso in forno convenzionale e/o a microonde, la temperatura massima di impiego è di 40° C. L'utilizzatore dell'imballaggio destinato al contatto con alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.
Questo documento ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. In ogni caso tale documento avrà validità massima temporale di 12 mesi dalla data di emissione.	